

CONCORSO 2026

AGENZIA DELLE ENTRATE

400 FUNZIONARI GIURIDICO-TRIBUTARI

**MANUALE di TEORIA e QUIZ ONLINE
PER TUTTE LE PROVE**

► 2.4.3. Recesso.

Il Trattato di Lisbona ha introdotto la facoltà di recesso dall'Unione, disciplinata dall'**art. 50 TUE**: *“ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione”*.

L'ammissibilità del recesso non è quindi condizionata alla ricorrenza di presupposti determinati dai trattati né è gravata da un obbligo di motivazione: la scelta di recedere è lasciata alla discrezionalità di ciascuno Stato membro.

Il recesso si esercita mediante la **notifica al Consiglio europeo dell'intenzione** dello Stato membro di ritirarsi dall'Unione.

L'efficacia del recesso non è condizionata all'assenso dell'Unione o degli Stati membri.

Tale aspetto è desumibile dalla disciplina contenuta nell'art. 50, par. 2 e 3, TUE: dopo aver stabilito che il recesso produce i suoi effetti al momento dell'entrata in vigore dell'accordo concluso tra l'Unione e lo Stato interessato in merito alle modalità del recesso, si aggiunge che i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato, in mancanza di tale accordo, decorsi due anni dalla notifica dell'intenzione di recedere (salvo proroga del termine da parte del Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato interessato). Di conseguenza, l'accordo tra l'Unione e lo Stato membro non è una condizione necessaria per il perfezionamento del recesso o per la produzione dei suoi effetti tipici.

La facoltà di recesso è stata esercitata, per la prima volta nella storia dell'Unione, dal **Regno Unito**, che ha cessato di essere membro dell'UE dal 1° febbraio 2020 a seguito del completamento delle procedure di ratifica dell'accordo di recesso.

► 2.5. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: l'art. 6 TUE.



Art. 6 TUE _ Memorizza che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei Trattati



Art. 35 Carta UE _ Memorizza che le politiche e attività dell'Unione mirano a garantire un livello elevato di protezione della salute umana



Art. 41 Carta UE _ Memorizza che il diritto a una buona amministrazione comprende imparzialità, equità e termine ragionevole



Art. 42 Carta UE _ Memorizza che ogni cittadino dell'Unione e ogni persona fisica o giuridica residente o con sede in uno Stato membro ha diritto di accesso ai documenti



Art. 50 Carta UE _ Memorizza che nessuno può essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato nell'Unione



Art. 51 Carta UE _ Memorizza che la Carta vincola le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri solo quando attuano il diritto dell'Unione

► 2.5.1. Art. 6, par. 1, TUE.

Il valore giuridico dei trattati si estende alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il Trattato di Lisbona, in esecuzione del mandato attribuito alla Conferenza intergovernativa (CIG), definisce la portata giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata in occasione del Consiglio europeo di **Nizza** il 7 dicembre 2000 e adottata (con l'apporto di lievi modifiche) il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, contenente ***l'elenco dei diritti fondamentali della persona riconosciuti a livello dell'Unione Europea***, allo scopo di attribuirvi maggiore visibilità.

Il Trattato di Lisbona stabilisce che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***“ha lo stesso valore giuridico dei trattati”*** (art. 6, par. 1, TUE).

Di conseguenza, la Carta dei diritti fondamentali rientra a pieno titolo nelle fonti di diritto primario dell'Unione. L'equiparazione ai trattati sul piano giuridico incontra, tuttavia, **un limite**: l'art. 6, par. 1, TUE specifica, nel suo secondo comma, che le disposizioni contenute nella Carta non possono determinare alcuna estensione delle competenze attribuite all'Unione nei trattati.

L'equiparazione del valore giuridico della Carta a quello dei trattati vale ad attribuire alle disposizioni contenute nella Carta la **medesima cogenza delle previsioni stabilite nei trattati**; viceversa, non sembra attribuire valore normativo alla Carta stessa.

Tale conclusione è desumibile dalla funzione attribuita alla Carta, come risultante dal preambolo, in cui si dichiara la necessità di *“rafforzare la tutela dei diritti fondamentali ... rendendo tali diritti più visibili in una Carta”*. In tale ottica, la Carta *“riafferma ... i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo”*.

► 2.5.2. L'art. 6, par. 2, TUE.

L'attribuzione di un valore giuridico equivalente a quello dei trattati non concerne, viceversa, la **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)**, parimenti considerata nell'art. 6 TUE: il paragrafo 2 prevede che *“l'Unione aderisce”* a tale Convenzione. Tale disposizione non può configurarsi come base giuridica dell'equiparazione della CEDU ai trattati dell'Unione sul piano del valore giuridico, attesa la diversa formulazione del testo normativo: l'art. 6, par. 2, TUE attribuisce all'Unione **la competenza ad aderire formalmente alla CEDU**, diventandone parte contraente al pari degli Stati membri (tra cui l'Italia) che già vi hanno aderito, confermando l'orientamento diffuso a livello interpretativo in merito alla legittimazione dell'Unione.

Tale disposizione è coerente alle conclusioni accolte dalla Corte di giustizia, che nel rendere un parere (*Corte giust.*, 28 marzo 1996, *parere 2/94*) sull'adesione dell'Unione (allora Comunità) alla CEDU, aveva specificato che l'adesione non può realizzarsi mediante il ricorso alla clausola di flessibilità (oggi prevista all'art. 352 TFUE) bensì richiede necessariamente una revisione dei trattati, in quanto destinata a tradursi in *“una modificazione sostanziale dell'attuale regime comunitario di tutela dei diritti dell'uomo, in quanto comporterebbe l'inserimento della Comunità in un sistema istituzionale internazionale distinto, nonché l'integrazione del complesso delle disposizioni della Convenzione nell'ordinamento giuridico comunitario”*.

In tale ottica, il Trattato di Lisbona inserisce una disposizione che attribuisce all'Unione la competenza ad aderire formalmente alla CEDU, specificando tuttavia che *“tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati”*.

L'UE ha disposto l'avvio del percorso necessario per realizzare l'esercizio della competenza ad essa attribuita dall'art. 6, par. 2, TUE. Il percorso di adesione ha subito una battuta d'arresto, a seguito dell'adozione del parere in senso negativo reso dalla **Corte di giustizia (18 dicembre 2014, par. 2/13)** sul progetto di accordo di adesione presentato dalla Commissione: la Corte ha ritenuto non compatibile con il sistema dei trattati l'approccio adottato nel progetto di accordo, consistente nell'equiparare l'Unione ad uno Stato riservando ad essa un ruolo del tutto identico a qualsiasi altra parte contraente, senza tenere in debita considerazione la natura intrinseca dell'Unione. Il riavvio del percorso è avvenuto, in particolare, con la ripresa dei negoziati per la predisposizione di un nuovo progetto di accordo: in data 17 marzo 2023 il gruppo incaricato ha raggiunto un accordo provvisorio sul relativo testo, pur non ancora completo.

L'art. 6 TUE specifica al **par. 3** il valore giuridico non della Convenzione bensì del suo **contenuto**, attribuendo ai principi ivi stabiliti il valore di **principi generali**, destinati a comporre l'ordinamento giuridico dell'Unione: *“i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”*.

3. I principi generali del diritto.



Art. 340 TFUE _Memorizza che l'Unione risarcisce i danni causati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri

► 3.1. Generalità.

I principi generali del diritto sono assimilati alle fonti di diritto primario dell'Unione. Si pongono, pertanto, ad un livello superiore rispetto agli atti di diritto derivato: di conseguenza, vincolano le istituzioni dell'Unione.

Le obbligazioni soggettivamente complesse possono essere **solidali** ovvero **parziarie**.

► 8.1. Le obbligazioni solidali



Art. 1292 c.c. _Memorizza che si ha **solidarietà attiva** quando ciascun creditore può chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno libera il debitore verso tutti



Art. 1293 c.c. _Memorizza che la **solidarietà** non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti con modalità diverse o che il debitore comune sia tenuto con modalità diverse verso i singoli creditori



Art. 1294 c.c. _Memorizza che i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente



Art. 1295 c.c. _Memorizza che, salvo patto contrario, l'obbligazione **solidale** si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido in proporzione delle rispettive quote ereditarie



Art. 1296 c.c. _Memorizza che il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro creditore in solido, finché non sia stato prevenuto da domanda giudiziale di uno di essi



Art. 1297 c.c. _Memorizza che uno dei creditori solidali non può compiere atti pregiudizievoli agli altri creditori e che il debitore può opporre a ciascun creditore le eccezioni personali a questo e quelle comuni



Art. 1298, co. 1, c.c. _Memorizza che, nei rapporti interni, l'obbligazione **solidale** si divide tra i diversi debitori o creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno di essi



Art. 1300 c.c. _Memorizza che la novazione tra il creditore e uno dei debitori solidali libera gli altri debitori, salvo che sia stata limitata a uno solo di essi



Art. 1307 c.c. _Memorizza che, se la prestazione diventa impossibile per causa imputabile a uno dei condebitori solidali, gli altri non sono liberati dall'obbligo di corrispondere il valore della prestazione dovuta



Art. 1309 c.c. _Memorizza che il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori solidali non produce effetto nei confronti degli altri condebitori



Art. 1310, co. 1, c.c. _Memorizza che gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori solidali hanno effetto anche verso gli altri condebitori

Si ha **obbligazione solidale**, ai sensi dell'art. 1292 c.c., quando:

- più debitori sono tenuti a eseguire la medesima prestazione, l'intero adempimento può essere richiesto a ciascuno di essi e l'adempimento dell'uno libera anche tutti gli altri (**solidarietà passiva**);
- più creditori hanno diritto alla medesima prestazione, ciascuno di essi può pretendere dal comune debitore l'adempimento dell'intera prestazione e l'adempimento fatto in favore dell'uno libera il debitore anche nei riguardi degli altri (**solidarietà attiva**).

Rispetto alla solidarietà passiva opera una **presunzione legale**, in forza della quale i condebitori tenuti all'adempimento di una medesima prestazione **si considerano responsabili in solido** se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (art. 1294 c.c.). Tradizionalmente, si ritiene che l'operare di questa presunzione sia condizionato a un duplice presupposto:

- l'identità della prestazione dovuta da ciascuno dei debitori (il c.d. *idem debitum* o *eadem res debita*);
- il fondamento delle singole posizioni debitorie su di un medesimo titolo, ad esempio su uno stesso contratto o su una stessa previsione di legge (la c.d. *eadem causa obligandi*).

Non vale viceversa a escludere la solidarietà passiva la previsione, per ciascun condebitore, di diverse **modalità di adempimento** (art. 1293 c.c.).

Tale disposizione ha spinto la dottrina a ritenere che possano ricondursi nell'alveo della solidarietà passiva anche le cc.dd. "**obbligazioni sussidiarie**" o "**obbligazioni diseguali**", nelle quali si ravvisano un **obbligato principale** e un **obbligato sussidiario**, tenuto ad adempiere soltanto ove il primo non abbia adempiuto. Si possono fare gli **esempi dell'associato di un'associazione non riconosciuta che abbia contrattato con i terzi**, chiamato a rispondere delle obbligazioni per suo tramite assunte dall'associazione ove il fondo comune di questa risulti insufficiente (art. 38 c.c.) ovvero **del fideiussore**, chia-